



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**
“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834

N.PROT. PF/GZ

Da citare nelle risposte

Brescia, 23.03.2020

Direzione Generale

Tel. 030 / 2290203/256

Fax 030/2425251

E-mail: direzionegenerale@izsler.it

PEC: direzione.generale@cert.izsler.it

Ai Dirigenti Responsabili

- Struttura Complessa
- Struttura Semplice non afferente a Complessa
- Aree di Staff

LORO SEDI

OGGETTO: DECRETO LEGGE 17.3.2020 n. 18 – disposizioni organizzative

Il Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 ha definito la modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PP.AA. incentivando i datori di lavoro pubblici e privati a ricorrere allo smart working come modalità preferenziale di lavoro, nell’ottica del contenimento del contagio da Covid-19. Con l’art. 87 del D.L. 17.3.2020 n. 18 - Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.

La norma prevede espressamente che le PP.AA. limitino la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Tali attività per l’IZSLER sono quelle definite dal Ministero della Salute ed allegate alla nota del Direttore Generale n. 5804 del 12.3.2020, comprese quelle di supporto volte a garantire la gestione dell’emergenza.

Il legislatore si è preoccupato anche di codificare una regola che già era contenuta nelle indicazioni applicative della Funzione pubblica: la prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’amministrazione.

E’ stato inoltre previsto che i dipendenti con disabilità o abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, comma 3, della legge n.104/1992), fino alla data del 30 aprile 2020, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Sempre con lo scopo di limitare la presenza dei dipendenti il comma 3 dell’art. 87 fornisce indicazioni sulle misure organizzative da adottarsi stabilendo che **ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata**, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

Con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni su riportate, **su**

Responsabile del Procedimento: Direttore amministrativa

Tel. 030 2290203/256

E-mail: direzionegenerale@izsler.it

PEC: direzione.generale@cert.izsler.it

Fax 030 2425251

proposta motivata del dirigente il datore di lavoro può esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

Si chiede pertanto alle SS.LL. di effettuare una ricognizione e di comunicare alla Direzione di riferimento le **attività indifferibili** svolte dalla struttura ed il personale necessario a garantire la continuità di tali attività.

Al fine di non aggravare ulteriormente le modalità di rendicontazione, si allega il modulo semplificato da compilare e trasmettere entro mercoledì 25.03. p.v.

Si precisa che con l'organizzazione del personale in lavoro agile, ove possibile, le SS.LL. dovranno prevedere una prestazione lavorativa proporzionale a quella svolta in servizio.

Per i lavoratori per i quali non è possibile prevedere il ricorso al lavoro agile definire misure organizzative utilizzando i seguenti strumenti:

- ferie pregresse;
- congedi;
- recuperi in banca delle ore;
- rotazione del personale;
- altri analoghi istituti nel rispetto della contrattazione collettiva (al momento le ferie correnti maturate sino al 3.04.2020: 8 giorni).
- esauriti tutti gli istituti precedenti, compresi gli 8 giorni di ferie correnti, esenzione del lavoratore dal servizio, previa autorizzazione della Direzione competente.

Il personale assente per malattia va collocato in ferie per 5 giorni consecutivi al termine della stessa.

Si ricorda che le disposizioni sopra illustrate potrebbero essere oggetto di modifiche/integrazioni all'atto di conversione in Legge del testo normativo.

Le misure previste dal citato decreto legge sono una modalità di gestione del personale anche alla luce delle ordinanze emanate dalla Regione Lombardia n. 514 del 21.3.2020 e del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno n. 377366988 del 22.3.2020.

Si allegano pertanto:

1. file dedicato alle attività indifferibili con l'individuazione del personale dedicato (allegato 1);
2. DPCM del 22.03.2020 (allegato 2);
3. Ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020 (allegato 3).

La Direzione strategica resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

L'U.O. Gestione del Personale fornirà il necessario supporto per la gestione delle presenze su supporto informatico.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Piero Frazzi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.L.vo n.82/2005 e s.m.).